



Tribunale Ordinario di Forlì

Sezione Lavoro CIVILE

Il giudice del lavoro, dott.ssa Agnese Cicchetti,

nella causa n. 108/2023 R.G.A.C. promossa da

PODIUC ELENA (Avv. Maria Giuditta Mazzoli);

RICORRENTE

nei confronti di

I.N.P.S. (Avv. Renato Vestini)

RESISTENTE

avente ad **oggetto**: ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. in corso di causa;

a scioglimento della riserva assunta;

letti gli atti di causa, esaminati i documenti prodotti e viste le istanze ed eccezioni delle parti;

ha emesso la seguente

ORDINANZA EX ART. 700 C.P.C.

premesse:

che la ricorrente avendo ricevuto notifica di verbale di accertamento ispettivo con richiesta di restituzione delle somme percepite a titolo di prestazione di Reddito di Cittadinanza, con successiva notifica della revoca del beneficio cui faceva seguito una nuova notifica con richiesta di restituzione delle somme, agisce per ottenere in via cautelare, e sul presupposto del carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'I.N.P.S., la prestazione richiesta chiedendo, in via preliminare, disporsi rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFU alla CGUE in relazione agli artt. 1 e 2; co.1, lett. a) DL 4/2019 circa il requisito di 10 anni di residenza nello stato italiano necessario ai fini del riconoscimento del Reddito di Cittadinanza; nonché, in via principale, l'accertamento del carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'I.N.P.S. nell'aver adottato nei confronti della ricorrente il provvedimento di revoca del Reddito di Cittadinanza, nonché l'accertamento della illegittimità di quanto percepito dalla ricorrente nel periodo da

maggio 2019 ad ottobre 2020, con conseguente condanna del pagamento di quanto a lei spettante a titolo di Reddito di cittadinanza dal momento della revoca sino al completamento del periodo riconosciute;

che, in relazione al requisito dell'urgenza, l'interessata rappresenta che la mancata percezione del reddito di cittadinanza *“influirebbe sul sostentamento e sul soddisfacimento dei bisogni primari della ricorrente, quali alimenti e cure, ma, soprattutto, di quelli della prole minore di cui ella è affidataria e collocataria. Tale ultimo elemento, costituisce presupposto, al di là ed al di sopra dell'eventuale produzione documentale, di immanenza del lamentato pregiudizio. In ragione di ciò, al di là dell'eventuale eccezionale assenza di prova, e ancor prima di allegazione, circa la natura e la sussistenza del solo affermato pregiudizio, si evidenzia come esso costituisca una pretesa avente ad oggetto un diritto di credito il cui mancato soddisfacimento comporterebbe ineluttabilmente la lesione di situazioni giuridiche non patrimoniali, direttamente collegate con l'omesso percepimento immediato della provvidenza in oggetto, quali il diritto alla salute, all'integrità fisica e, comunque, a diritti non suscettibili di reintegrazione che potrebbero essere irrimediabilmente pregiudicati a causa del ritardo, afferenti sia direttamente alla ricorrente medesima, in quanto invalida ed affetta da grave patologia cronica allo stato irreversibile, sia alla prole minore indiscutibilmente ancora bisognosa di qualsiasi supporto economico e non.”*.

considerato:

che, a norma dell'art. 700 c.p.c., costituisce requisito di ammissibilità della domanda di provvedimento atipico d'urgenza l'esistenza di un fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile;

che la costante giurisprudenza di legittimità e di merito, al fine di evitare il rischio che la tutela cautelare assuma una funzione surrogatoria della tutela di un giudizio ordinario, ritiene che sia necessario un *“accertamento puntuale e preciso circa la sussistenza dei requisiti essenziali, cui è subordinato il ricorso alla tutela d'urgenza. In merito... è onere del ricorrente di fornire la prova in ordine alla situazione di vulnus...”* e che, dunque, il *periculum in mora* non possa mai essere *“implicitamente riconosciuto”*, presupponendo infatti *“il positivo riscontro delle situazioni di fatto utili ad integrare il pregiudizio irreparabile imposto dalla norma; occorre quindi, una concreta dimostrazione dell'irreparabilità delle possibili conseguenze – legate alla mancata adozione del provvedimento cautelare – attraverso*

l'indicazione di validi indici dai quali poter desumere in termini di piena oggettività la consistenza dell'eventuale documento legato alla condotta di controparte¹;

ritenuto:

che, a prescindere dalla fondatezza della domanda in questa sede proposta sotto il profilo del cd. *fumus boni iuris*, sia nel caso di specie dirimente l'inadeguata deduzione degli elementi concretanti il requisito del cd. *periculum in mora*;

che l'inevitabile sacrificio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito, che si verifica in una procedura caratterizzata dalla rapidità e dalla sommarietà degli accertamenti, imponga valutazioni particolarmente rigorose in ordine alla sussistenza di entrambi i presupposti di accesso alla tutela cautelare e, in particolare, proprio del *periculum in mora*, che deve costituire l'oggetto principale dell'indagine giudiziale ed esige un apprezzamento puntuale, preciso e contingente;

che nella prospettata situazione manchi il positivo riscontro delle concrete e personali situazioni di fatto utili ad integrare il pregiudizio irreparabile imposto dalla norma, occorrendo come sempre l'indispensabile indicazione di circostanze concrete idonee a consentire la valutazione in termini di *gravità* ed *irreparabilità* del paventato pregiudizio²;

considerato:

che se è vero che l'eventuale pregiudizio economico già occorso appaia per definizione risarcibile, ben potendo la ricorrente ottenere tutela piena ed effettiva della propria posizione nell'ambito di un ordinario giudizio di merito, l'interessata ha ommesso del tutto di riferire circa la propria situazione reddituale e patrimoniale, non avendo allegato documentazione circa la propria situazione familiare e circa la patologia cronica di cui è affetta la di lei madre;

¹ Così, testualmente, **Trib. Catania, 5.1.2004**, in *Arch. Civ.*, 2004, p. 339; in senso analogo, tra le altre, si vedano **Trib. Napoli, 17.12.2003**, in *Giur. Napoletana*, 2004, p. 54; **Trib. Milano, 11.2.2002**, in *Giur. Milanese*, 2002, p. 212; **Trib. Bologna, 21.7.2000**, in *Giur. Ann. D. Ind.*, 2001, p. 4230; **Trib. Bologna 10.4.2009**; **Trib. Catanzaro 6.6.2011**; **19.7.2011**; **23.1.2012**; **29.10.2013**.

² In argomento di veda, tra le prime, **Trib. Roma, 4 ottobre 1996** (in *Orient. Giur. Lav.*, 1996, 1041), che ha avuto modo di chiarire come “*anche nel particolare ambito del pregiudizio derivante dal licenziamento del lavoratore non possono ravvisarsi deroghe all'impianto tecnico della tutela ai sensi dell'art. 700 c.p.c. come normativamente tipizzata, non esistendo previsione di legge che escluda la necessità della verifica del requisito del "periculum in mora", ritenendolo assorbito nel fatto stesso della risoluzione del rapporto e della conseguente disoccupazione del lavoratore. Ne consegue che l'esistenza del requisito in esame deve essere verificata in concreto in relazione all'effettiva situazione socio - economica del lavoratore, sul quale incombe l'onere di allegazioni concrete e puntuali in ordine, ad esempio, alla situazione personale e familiare, alla compromissione del suo equilibrio psicofisico, alla necessità di affrontare spese indilazionabili per l'abitazione, per cure mediche, per il pagamento di mutui ecc., dalle quali emerga che l'allontanamento dall'attività lavorativa e/o la perdita della retribuzione nel tempo occorrente per il giudizio ordinario possano configurarsi quali fonti di pregiudizio irreparabile*” (nello stesso senso si vedano poi Pret. Roma, 15 settembre 1995, in *Lavoro nella Giur.*, 1996, 148; Pret. Roma, 11 luglio 1996, in *Lavoro nella Giur.*, 1996, 1035; Trib. Catanzaro, 9.8.2013).

che, tra l'altro, l'interessata chiede altresì il rinvio alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, rinvio che di per sé comporterebbe un'ulteriore dilazione temporale della decisione in merito alla decisione sulla sua situazione personale e sul diritto fatto valere in questa sede;

ritenuto:

che in difetto di indicazione specifica che consenta al giudicante di apprezzare quella straordinaria urgenza che deve connotare il *periculum* necessario per invocare l'interdetto cautelare, l'istanza della ricorrente vada respinta, esimendo la carenza del requisito del cd. *periculum in mora* da ogni valutazione circa la fondatezza o meno della domanda cautelare sotto il profilo del dedotto *fumus boni iuris*;

che le spese di lite debbano essere compensate dalle parti stante la complessità delle questioni di fatto e di diritto e in considerazione delle ragioni della decisione, emessa sulla base della ritenuta insussistenza del requisito dell'urgenza;

P.Q.M.

il Giudice del lavoro,

visti gli artt. 700, 669 *bis* e ss. c.p.c.:

rigetta il ricorso;

compensa le spese;

manda alla Cancelleria di comunicare alle parti la presente ordinanza.

Forlì, 17 maggio 2023

Il giudice del lavoro
dott.ssa Agnese Cicchetti